



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

## COMUNICATO UFFICIALE N° 46 DEL 23 OTTOBRE 2013

### 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 ottobre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

#### **Collegio composto dai Sigg.ri:**

- |              |            |             |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Anna  | PIANE      | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO    | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello;

in rappresentanza dell'A.I.A. - C.R.A.: Sig. Vincenzo Nicoletti.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.6 a carico di :**

**SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Soc. US Praia, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo; Società U.S.PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.**

#### IL DEFERIMENTO

Con nota 7665/662pf12-13/GT/dl del 23 maggio 2013, il Vice Procuratore Federale,

Letti i sotto elencati provvedimenti:

a) n. 121/12, emesso nella seduta del 23.06.2012, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 6, Stagione Sportiva 2011/2012, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore Corrado Massimiliano, si affermava l'obbligo della Soc. US Praia di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 13.673,80;

b) n. 124/12, emesso nella seduta del 27.10.2012, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 1, Stagione Sportiva 2012/2013, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore Perrone Conversindo, si affermava l'obbligo della Soc. US Praia di corrispondere allo stesso la complessiva somma di € 9.640,00;

Rilevato che il Presidente dello stesso Collegio Arbitrale LND, con le rispettive raccomandate postali del 6.07.2012, notificava all'allenatore Corrado Massimiliano ed alla Soc. US Praia la predetta delibera e ne trasmetteva copia anche al CR Calabria LND, precisando che il provvedimento era inappellabile ed immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini di trenta giorni, nelle modalità e con le tutele e sanzioni previste dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 15, del CGS;

Rilevato che il Presidente dello stesso Collegio Arbitrale LND, con le rispettive raccomandate postali del 9.11.2012, notificava all'allenatore Perrone Conversindo ed alla Soc. US Praia la predetta delibera e ne trasmetteva copia anche al CR Calabria LND, precisando che il provvedimento era inappellabile ed immediatamente esecutivo nel rispetto dei termini di trenta giorni, nelle modalità e con le tutele e sanzioni previste dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 8, comma 15, del CGS;

Rilevato che con raccomandata del 20.11.2012, il Presidente del CR Calabria invitava la Soc. US Praia a effettuare il pagamento in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, ribadendo di rispettare il termine di trenta giorni dalla data di notifica dei provvedimenti, in conformità dell'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, in caso contrario si sarebbe provveduto al deferimento della stessa Società agli Organi della Giustizia Sportiva;

Rilevato che il Presidente del CR Calabria, con nota del 29.01.2013, trasmetteva alla Procura Federale FGC, per quanto di competenza, gli atti dei relativi procedimenti, significando che la Soc. US Praia non aveva ottemperato, nel termine di trenta giorni, previsto dall'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, al pagamento delle somme deliberata dal Collegio Arbitrale LND in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo;

Rilevato che le inadempienze di cui sopra integrano gli estremi della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile alla Soc. US Praia per avere disatteso il pagamento delle somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti deliberativi stessi;

Ritenuto che il mancato rispetto, da parte della Soc. US Praia, dell'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo, integra gli estremi della violazione di cui all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, ascrivibile al legale rappresentante della stessa Società, sig. Spolitu Gino Domenico, per il rapporto di immedesimazione organica, nonché alla Società stessa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.;

Visto l'art. 32, comma 4 C.G.S.;

#### HA DEFERITO

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1) Spolitu Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, e art. 8, comma 9, del CGS, per avere, in qualità di legale rappresentante della Soc. US Praia 1951 Calcio, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, disatteso l'obbligo di corrispondere, nel termine di trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti, le somme deliberate dal Collegio Arbitrale LND, in favore degli allenatori Corrado Massimiliano e Perrone Conversindo;

2) la Società US Praia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

al sig. SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, anni uno di inibizione;

a carico della Soc. US Praia un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritto.

Tuttavia, pur riconosciuta la responsabilità degli incolpati, in merito alla posizione della Società US Praia, la Commissione deve dichiarare il non luogo a procedere in quanto società inattiva, come da C.U. n.11 del 6/8/2013.

#### P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, irroga al sig. Sig. SPOLITU Gino Domenico, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, l'inibizione di UN ANNO e quindi fino al 23 OTTOBRE 2014.

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società US Praia, in quanto inattiva.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.7 a carico di :**

**SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, per avere sottoscritto un accordo economico con l'allenatore Gentile Gianpaolo, che prevedeva un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore, come meglio specificato nella parte motiva; Società U.S. PRAIA, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.**

#### IL DEFERIMENTO

Con nota 7666/368pf12-13/GT/dl del 23 maggio 2013, il Vice Procuratore Federale,

Letto il provvedimento n. 122/12 emesso nella seduta del 27.10.2012, dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n.1 della Stagione Sportiva 2012/2013, dallo stesso Organo Giudicante, con il quale, in accoglimento parziale del ricorso proposto dall'allenatore Gentile Gianpaolo, veniva riconosciuto l'obbligo, per la società US Praia, di corrispondere, in favore del Gentile, la complessiva somma di € 8.100,00; ed inoltre, si disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, in quanto veniva rilevato che le parti avevano previsto nell'accordo economico un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore;

Rilevato che la Società U.S. Praia e l'allenatore Gentile Gianpaolo hanno effettivamente sottoscritto un accordo economico dal quale risulta espressamente che il premio di tesseramento era stato pattuito in € 10.000,00 e non in € 9.500,00; più € 500,00 per rimborso spese; così come confermato dall'allenatore Gentile Gianpaolo davanti al Collegio Arbitrale, dove lo stesso ha precisato che il rimborso spese è specificatamente previsto al capoverso 2b) del punto 2 dell'accordo economico in argomento;

Ritenuto che la condotta di cui sopra integra gli estremi della violazione dell'art.1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, ascrivibile alla Soc. US Praia nella persona del Presidente, nonché legale rappresentante, sig. Spolitu Gino Domenico ed all'allenatore Gentile Gianpaolo (per il quale ultimo si procede con separato atto di deferimento davanti la competente Commissione Disciplinare del Settore Tecnico), per avere previsto un accordo economico con un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore;

Visto l'art. 32, comma 4 C.G.S.;

#### HA DEFERITO

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

Il sig. Spolitu Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94, comma 1, lett. a e b delle NOIF, per avere sottoscritto un accordo economico con l'allenatore Gentile Gianpaolo, che prevedeva un massimale superiore a quello stabilito dalla normativa di settore.

2) la Società US Praia, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al suo Presidente, sig. Spolitu Gino Domenico.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

al sig. SPOLITU Gino Domenico, Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, anni due di inibizione;

a carico della Soc. US Praia due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014 e l'ammenda di € 5.000,00.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritto.

Tuttavia, pur riconosciuta la responsabilità degli incolpati, in merito alla posizione della Società US Praia, la Commissione deve dichiarare il non luogo a procedere in quanto società inattiva, come da C.U. n.11 del 6/8/2013.

#### P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, irroga al sig. Sig. SPOLITU Gino Domenico, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Soc. US Praia, l'inibizione di DUE ANNI e quindi fino al 23 OTTOBRE 2016 (già inibito fino al 23 ottobre 2014).

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società US Praia, in quanto inattiva.

#### **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n°8 a carico di :**

**sig. CARNOVALE Michele, tesserato per l'U.S. Santa Caterina, e della Soc. U.S. SANTA CATERINA;**

**per rispondere rispettivamente:**

- il sig. Carnovale Michele, della violazione di cui agli artt. 1. comma 1, del CGS, e 30, commi i e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all'art. 15, commi 1 e 2, del CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando formale querela davanti la Questura di Catanzaro, nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno;

- la Società U.S. Santa Caterina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

#### IL DEFERIMENTO

Con nota 8100/1067pf11-11/GT/dl del 7 giugno 2013, il Vice Procuratore Federale,

Letti gli atti del procedimento n. 1067 pf 11 - 12;

Premesso che, con nota del 26.03.2012, il Presidente del Comitato Regionale Calabria faceva pervenire alla Procura Federale, per le opportune valutazioni, copia della querela presentata dal sig. Carnovale Michele, calciatore della Società U.S. Santa Caterina, nella stagione sportiva 2011 -2012, nei confronti di tre calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco;

Considerato che l'atto giudiziario consiste nella querela presentata davanti la Questura di Catanzaro nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno, sporta dal sig. Carnovale Michele, calciatore dell'U.S. Santa Caterina;

Rilevato che, dall'esame della documentazione pervenuta e dalle dichiarazioni rilasciate dal tesserato escusso, Carnovale Michele, al Collaboratore della Procura federale, è emerso che il predetto Carnovale Michele, ha sporto denuncia - querela nei confronti dei sigg.ri Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per lesioni ed altro, subite in occasione della gara Società Serrese e U.S. Santa Caterina del 14.03.2012, in assenza di richiesta di autorizzazione da parte del Consiglio Federale a poter adire l'autorità giudiziaria e, pertanto, in violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello

Statuto federale, adducendo di non essere a conoscenza della citata clausola;

Ritenuto, pertanto, che, nel comportamento tenuto dal suddetto tesserato debbano ravvisarsi aspetti rilevanti sotto il profilo disciplinare vista la violazione, documentalmente provata e riconosciuta, del dovere di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui all'art. 1 del CGS, con riferimento all'art. 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia previsto dalla normativa sopra indicata;

**Ritenuto**, altresì, che la Società U.S. Santa Caterina, debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, per l'operato del proprio tesserato;

**Visto** l'art. 32, comma 4 C.G.S.;

#### HA DEFERITO

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

1) Il sig. Carnovale Michele, tesserato per l'U.S. Santa Caterina;

2) la Soc. U.S. Santa Caterina;

per rispondere rispettivamente:

- il sig. Carnovale Michele, della violazione di cui agli artt. 1. comma 1, del CGS, e 30, commi 1 e 4, dello Statuto Federale, oltre che in relazione all'art. 15, commi 1 e 2, del CGS, per avere adito la Giustizia Ordinaria, senza richiedere la preventiva autorizzazione al Consiglio Federale, così eludendo il vincolo di giustizia, in particolare presentando formale querela davanti la Questura di Catanzaro, nei confronti dei calciatori della Soc. Serrese, Carchedi Salvatore, Monaco Ippolito e Megna Francesco, per fatti verificatisi in occasione della gara del 14.03.2012, tra Soc. Serrese e U.S. Santa Caterina, disputatasi in Serra San Bruno;

- la Società U.S. Santa Caterina, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e 15, commi 1 e 2, del CGS, in conseguenza delle violazioni ascritte al proprio tesserato.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 ottobre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello, e il Signor Carnovale Michele.

Nessuno è comparso per la Società U.S. Santa Caterina.

Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

al sig. Carnovale Michele, all'epoca dei fatti tesserato per l'U.S. Santa Caterina, mesi quattro di squalifica;

alla Soc. U.S. Santa Caterina l'ammenda di € 500,00 e tre punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014.

Il signor Carnovale Michele conclude per il proprio proscioglimento.

#### I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritto.

Tuttavia, pur riconosciuta la responsabilità degli incolpati, in merito alla posizione della Società US Santa Caterina, la Commissione deve dichiarare il non luogo a procedere in quanto società inattiva, come da C.U. n.12 del 3/8/2012.

La pena da irrogarsi al signor Carnovale Michele deve essere rapportata alla particolarità dei fatti contestati in relazione alle conseguente lesive subite dal calciatore il quale ha dichiarato, in sede di audizione, di non essere a conoscenza della cosiddetta clausola compromissoria anche in relazione alle lesioni gravi subite.

#### P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale, irroga al sig. Sig. CARNOVALE Michele la pena della squalifica di MESI DUE e quindi fino al 23 dicembre 2013.

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della società U.S. Santa Caterina, in quanto inattiva.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n.9 a carico di :**

**DE FRANCO IVAN**, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta; **DE FRANCO PASQUALE**, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta; **CARLOMAGNO LUIGI**, Vice—Presidente della società A. S. D. Aieta; società A. S. D. AIETA;

per rispondere:

- il sig. De Franco Ivan, calciatore della A.S.D. Aieta, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito e/o comunque di fatto non impedito che altro tesserato (per giunta squalificato) partecipasse ad una gara di campionato utilizzando le proprie generalità, così come descritto nella parte motiva;

- il sig. De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della A.S.D. Aieta, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni di sanzioni sportive, per aver disputato la gara Aieta - Mendicino, disputata in data 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2' Categoria, Girone B nelle file della società A.S.D. Aieta sebbene gravato di un turno di squalifica mai effettivamente scontato, scendendo in campo con le generalità del Sig. Ivan de Franco al fine di eludere tale sanzione, così come descritto nella parte motiva;

il sig. Carlomagno Luigi, Vice Presidente della A.S.D. Aieta, qualificatosi quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A. S. D. Aieta in occasione della gara tra A.S.D. Aieta e la A.S.D. Mondicino 1969 del 17/03/2013 valevole per il Campionato di 2A categoria. Gir. B, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni delle sanzioni sportive, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro in occasione della partita sopra indicata una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, così consentendo che il calciatore De Franco Pasquale partecipasse alla stessa partita sotto le false generalità di Ivan De Franco così permettendogli di eludere il turno di squalifica già comminatogli ed ancora da scontare, così come descritto nella parte motiva;

la società A.S.D. Aieta, per aver beneficiato della partecipazione sotto false generalità di un calciatore gravato da squalifica in occasione della gara Aieta - Mondicino del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2' categoria s.s 2012 - 2013, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ad. 1, comma 5, C.G.S.

**IL DEFERIMENTO**

Con nota 8690/1200 pf 12 13 AA/ac del 26 giugno 2013, il Sostituto Procuratore Federale, esaminata la nota del 09.05.2013 trasmessa, unitamente all'allegata documentazione, dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Calabria ed acquisita da questa Procura in data 16.05.2013 con prot. n. 7407, nota nella quale la Segreteria della predetta CDT segnala allo scrivente Ufficio il C. U. n. 152 dell'8.05.2013 nonché gli atti allo stesso antecedenti e prodromici: nello specifico la CDT trasmette il reclamo n.124 presentato dalla ASD Mendicino 1969 avverso il deliberato del G.S.T. della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 30 dell'11.04.2013 che aveva rigettato il ricorso proposto dal Mendicino 1969 omologando di fatto il risultato della gara tra Aieta e Mendicino, disputata in data 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2' Categoria, Girone B;

rilevato, nello specifico, che la Commissione Disciplinare Territoriale ha determinato in relazione alla gara Aieta - Mendicino 1969 del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2' Categoria, Girone B, s.s. 2012 - 2013 e terminata con il risultato di 1 - 0, contestualmente infliggendo alla Società A. S. D. Aieta la sanzione della punizione sportiva di perdita a "tavolino" della gara con il risultato di 0 - 3: ciò a seguito dell'utilizzo irregolare - nelle file della Società A. S. D. Aieta (Matricola Federale n. 934844) - del calciatore De Franco Pasquale (nato 8.11.1979 - Matricola Federale 2.019.971), schierato nella predetta gara oggetto del procedimento benché gravato da turno di squalifica sotto il falso nome di De Franco Ivan (nato il 19.10.1987 - Matricola Federale 2.019.787);

rilevato che, dall'esame della suddetta documentazione e di quella successivamente acquisita nonché, in particolare, dalle dichiarazioni rese dal sig. Balbino Alfredo, Direttore di Gara dell'incontro in oggetto il quale - in sede di audizione dinanzi alla C.D.T. c/o il C.R. Calabria - a seguito di esibizione di apposita documentazione fotografica, testualmente tra le altre cose dichiarava: "voglio ribadire che sono assolutamente certo che il calciatore che ha preso parte alla gara è lo stesso che dalla tessera federale e dalle foto mostratemi corrisponde al nome di De Franco Pasquale", è emerso che il calciatore/capitano De Franco Pasquale - in occasione della predetta partita già oggetto di giudicato da parte della competente C.D.T. - è stato effettivamente impiegato irregolarmente - ed in ogni caso sotto il falso nome di De Franco Ivan - dalla società A.S.D. Aieta, malgrado in quel momento pendesse a suo carico una giornata di squalifica (per recidiva in ammonizione - IV infrazione) inflittagli a seguito della gara con il Brutium Cosenza del 10.03.2013;

rilevato ed accertato quindi, come si evince sempre dalla documentazione in atti, che il calciatore De Franco Pasquale - sotto il falso nominativo di De Franco Ivan - prendeva effettivamente parte nelle file della A.S.D. Aieta alla gara disputata contro la A.S.D. Mendicino 1969 del 17.03.2013;

rilevato infine che, nella predetta distinta di gara, la specifica dichiarazione di regolare partecipazione dei giocatori impiegati dalla A.S.D. Aieta risulta firmata dal sig. Carlomagno Luigi, qualificatosi in occasione della gara predetta quale Dirigente Accompagnatore della A. S. D. Aieta;

considerato che il sopramenzionato Dirigente Accompagnatore, con la sottoscrizione della lista gara richiamata, dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alle partite predette, sotto la responsabilità delle società di appartenenza ed in virtù delle norme federali vigenti;

ritenuto che l'avvenuto, reiterato utilizzo irregolare del calciatore De Franco Pasquale, gravato da un turno di squalifica ed impiegato sotto il falso nome di De Franco Ivan, abbia integrato la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S., ascrivibile sia al sig. De Franco Pasquale che al sig. De Franco Ivan, calciatori attualmente tesserati per la società A. S. D. Aieta, ed il primo anche Presidente della stessa, nonché al sig. Carlomagno Luigi, Dirigente della A. S. D. Aieta;

ritenuto altresì, che la società A.S.D. Aieta debba rispondere a titolo di responsabilità diretta nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per l'operato del proprio Presidente, dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Manolo Iengo;

**visto** l'art. 32, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

#### HA DEFERITO

alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria;

1. De Franco Ivan, (matr. 2.019.971) calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta,
2. De Franco Pasquale, (matr. 2.019.787) calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta;
3. Carlomagno Luigi, Vice - Presidente della società A. S. D. Aieta;
4. la società A. S. D. Aieta;

per rispondere:

- il sig. De Franco Ivan, calciatore della A.S.D. Aieta, della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità per aver consentito e/o comunque di fatto non impedito che altro tesserato (per giunta squalificato) partecipasse ad una gara di campionato utilizzando le proprie generalità, così come descritto nella parte motiva;

- il sig. De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della A.S.D. Aieta, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art.22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni di sanzioni sportive, per aver disputato la gara Aieta - Mendicino, del 17/03/2013 e valevole per il Campionato di 2' Categoria, Girone B nelle file della società A.S.D. Aieta sebbene gravato di un turno di squalifica mai effettivamente scontato, scendendo in campo con le generalità del Sig. Ivan De Franco al fine di eludere tale sanzione, così come descritto nella parte motiva;

- il sig. Carlomagno Luigi, Vice Presidente della A.S.D. Aieta, qualificatosi quale Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A. S. D. Aieta in occasione della gara tra A.S.D. Aieta e la A.S.D. Mondicino 1969 del 17/03/2013 valevole per il Campionato di 2' categoria. Gir. B, della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 22, comma 6, del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, anche in materia di esecuzioni delle sanzioni sportive, per aver sottoscritto e contestualmente consegnato all'arbitro in occasione della partita sopra indicata una distinta di gara in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati partecipavano regolarmente alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, nel rispetto delle vigenti norme, così consentendo che il calciatore De Franco Pasquale partecipasse alla stessa partita sotto le false generalità di Ivan De Franco così permettendogli di eludere il turno di squalifica già comminatogli ed ancora da scontare, così come descritto nella parte motiva;

- la società A.S.D. Aieta, per aver beneficiato della partecipazione sotto false generalità di un calciatore gravato da squalifica in occasione della gara Aieta - Mendicino del 17.03.2013, valevole per il Campionato di 2' categoria s.s. 2012 - 2013, nonché a titolo di responsabilità diretta ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., delle violazioni ascritte al proprio Presidente, ai propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'ad. 1, comma 5, C.G.S.

#### IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 21 ottobre 2013 è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gianfranco Marcello.

Nessuno è comparso per i soggetti deferiti.

Il sostituto Procuratore Federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per De Franco Ivan, calciatore tesserato per la Società A.S.D. Aieta, quattro mesi di squalifica;

per De Franco Pasquale, calciatore nonché Presidente della società società A. S. D. Aieta, anni uno di inibizione;

per il sig. Carlomagno Luigi, Vice - Presidente della società A. S. D. Aieta, mesi otto di inibizione;

per la Società A. S. D. Aieta un punto di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014 e l'ammenda di € 1.500,00.

## I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato, per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta, limitatamente a De Franco Pasquale, Carlomagno Luigi e la Società ASD Aieta. Non risulta, infatti, che De Franco Ivan fosse a conoscenza che De Franco Pasquale si fosse sostituito a lui per prendere parte alla gara del 17/3/2013, pur non avendone titolo, né in altro modo risulta alcuna partecipazione al commesso illecito sportivo. Quanto alle pene da irrogare, ritiene la Commissione che esse debbono formularsi in ragione della particolare qualità dei soggetti coinvolti, i quali rivestivano la doppia qualifica di calciatori e dirigenti della Società ASD Aieta, e secondo giustizia.

P.Q.M.

proscioglie DE FRANCO Ivan dall'addebito ascrittogli;  
irroga a DE FRANCO Pasquale la pena dell'inibizione di mesi OTTO e quindi fino al 23 GIUGNO 2014;  
irroga CARLOMAGNO Luigi la pena dell'inibizione per mesi SEI quindi fino al 23 APRILE 2014;  
irroga alla Società A.S.D. AIETA la sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) e di UN PUNTO di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva 2013/2014.

**RECLAMO n.3 della Società S.S. CASABONA CALCIO**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 34 del 3.10.2013 (ammenda di € 300,00, inibizione del dirigente TESTA Salvatore fino al 13/2/2014, inibizione del dirigente CIMIERI Salvatore fino al 22/10/2013, squalifica dell'allenatore IOPPOLI Vincenzo fino al 3/1/2014).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;  
sentita la società reclamante;

## RILEVA

La società Casabona chiede l'annullamento delle sanzioni di cui in epigrafe, o la riduzione in misura che si riterrà di giustizia, contestando l'ammenda alla società per carente motivazione, e valutandola comunque eccessiva, per il dirigente Testa Salvatore e per l'allenatore Ioppoli Vincenzo, lo scambio di persona, pur non mettendo in dubbio che le circostanze di fatto si siano verificate; mentre per il dirigente Cimieri Salvatore, incolpato per avere pronunciato frasi offensive nei confronti dell'arbitro a fine gara, accusa l'impossibilità del fatto in quanto lo stesso soffrirebbe di "sordomutismo parziale".

Preliminarmente si rileva che la sanzione ai danni di Cimieri Salvatore non è impugnabile ai sensi dell'art.45, comma 3, CGS, poiché inferiore ad un mese.

Dagli elementi acquisiti, non emergono circostanze tali da far dubitare che l'arbitro sia incorso nell'errore di persona, tenuto anche conto che il suo referto costituisce prova privilegiata e che appare improbabile che l'errore sia stato commesso con riferimento a ben tre tesserati.

Quanto alle sanzioni, esse devono essere congruamente ridimensionate, non rinvenendosi nel comportamento di Testa Salvatore alcuna attitudine minacciosa e nel comportamento di Ioppoli Vincenzo alcuna frase offensiva, dovendosi il comportamento di quest'ultimo inquadrarsi in un atteggiamento minaccioso.

La sanzione dell'ammenda appare congrua rispetto alla violazione contestata ai dirigenti e al comportamento del pubblico descritto nel referto.

P.Q.M.

Preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo avverso l'inibizione del dirigente Cimieri Salvatore;  
riduce l'inibizione ai danni del sig. TESTA Salvatore fino al 20.12.2013;  
Riduce l'inibizione ai danni dell'allenatore IOPPOLI Vincenzo, fino al 3.11.2013;  
rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

**RECLAMO n.4 del Signor LAROSA Daniele (tesserato società Prasar)****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali e il reclamo;

-sentito il reclamante, che ammette di aver protestato e imprecato, ma nega di aver mai utilizzato toni offensivi o minacciosi nei confronti dell'arbitro;

ritenuto che gli atti ufficiali costituiscono prova privilegiata e fanno piena prova circa il comportamento del tesserato, e che nella specie non sussistono gli estremi per poter confutare quanto attestato in essi;

In merito alla sanzione come sopra inflitta dal primo giudice può essere rimodulata in relazione ai fatti accertati;

P.Q.M.

riduce la qualifica inflitta al calciatore LAROSA Daniele a QUATTRO gare e dispone restituirsi la tassa.

**RECLAMO n.5 del Signor NUCERA Moreno (tesserato Società A.C.D. Condofuri)****avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 39 del 10.10.2013 (squalifica per CINQUE gare).**

## LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

-letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Quale unico motivo di reclamo viene invocato un presunto errore arbitrale e/o scambio di persona, laddove nella motivazione del provvedimento impugnato si legge che il calciatore espulso offendeva e minacciava l'arbitro "nell'abbandonare la panchina", mentre in realtà il calciatore n.2 della società Cordofuri, Nucera Moreno veniva espulso dal campo e non dalla panchina.

Ed invero, il supplemento di rapporto chiarisce che il sig.Nucera veniva espulso dal campo di gioco al 45° del 2° T., senza fare alcun riferimento ad un allontanamento dalla panchina.

Trattasi pertanto di un refuso contenuto nella motivazione del provvedimento impugnato, che avrebbe dovuto scrivere "nell'abbandonare il campo", anziché "nell'abbandonare la panchina", che è comunque sostanzialmente irrilevante ai fini della decisione.

Rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice può essere ridotta, valutata la natura e l'entità dei fatti accertati;

P.Q.M.

riduce la qualifica inflitta al calciatore NUCERA Moreno a QUATTRO gare e dispone restituirsi la tassa.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi